COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

105.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **DAMIANO POTÌ**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4, 5

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 4

CIANCIO ANTONIO 4, 5

LUCCHESI PINO 4, 5

MANCHINU ALBERTO, *Relatore* 3

PERNICE GIUSEPPE 5

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (3640);

BERNARDI GUIDO: Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca (2781);

PAG.

CIANCIO ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820) 5

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 6, 7

PERNICE GIUSEPPE 6

QUIETI GIUSEPPE, *Relatore* 6

Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579);

PAG.

BELLOCCHIO ed altri: Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato (3812) 7

POTÌ DAMIANO, *Presidente* 7, 12, 13, 14

BAGHINO FRANCESCO GIULIO 12

CIANCIO ANTONIO 14

GRIPPO UGO, *Relatore* 11, 12, 13

LUCCHESI PINO 12

MURMURA ANTONINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 12, 13

RIDI SILVANO 12

La seduta comincia alle 10,15.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Guerrini ed altri: Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima (216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Guerrini ed altri: « Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima ».

Proseguiamo la discussione del provvedimento.

ALBERTO MANCHINU, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 216, presentata il 19 luglio 1983 dai deputati Guerrini ed altri, nasce dall'esigenza di tutelare non solo alcune categorie del mare ma anche, implicitamente, l'ambiente marino e le sue risorse. In particolare, intende modificare l'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante: « Disciplina della pesca marittima ».

Il Comitato ristretto, pur reputando valida l'esigenza di modifica del citato articolo, ha ritenuto opportuna – seguendo le direttive impartite dal Governo ed avendo ascoltato i rappresentanti della Federpesca, della Lega delle cooperative e dell'Arcipesca – una rilettura dell'articolato della legge n. 963, apportandovi talune modifiche.

L'articolo 26 ha evidenziato come il rigore delle pene accessorie – in aggiunta alle sanzioni per le violazioni di legge – nel caso di sospensione del permesso di pesca, spesso produca effetti diversi da quelli voluti. Infatti, non di rado, quasi fosse l'esercizio di un diritto potestativo, tali effetti ricadono nella sfera giuridica di soggetti che non hanno alcuna responsabilità, provocando rilevanti danni economici.

L'articolo 12 prevede che le navi e i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca debbano essere in possesso di apposito permesso rilasciato all'imprenditore di pesca. La pena accessoria della sospensione della validità del permesso di pesca colpisce l'impresa e, quindi, l'elemento essenziale dell'azienda rappresentato dalla nave o dal galleggiante. Ne consegue che i marinai, dipendenti dell'imprenditore nel caso in cui costui sia anche comandante della nave, subiscono un danno economico notevole essendo disoccupati per l'intero periodo della sospensione. Non va dimenticato, altresì, che non sempre il titolare dell'impresa è comandante della nave: in tale situazione l'imprenditore, pur non avendo violato alcun disposto di legge, subisce gli stessi danni del personale imbarcato, a seguito della condotta di altra persona. Ciò premesso, si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 26 prevedendo alla lettera *d*) la sospensione del comandante dall'esercizio del comando della nave o del galleggiante per un periodo non inferiore a due mesi elevabile, in caso di recidiva, ad un anno. Inoltre, per un'idonea tutela delle risorse biologiche marine e per una più attenta disciplina delle attività della pesca (arti-

colo 3) compresa quella sportiva (articolo 6), si è provveduto all'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 4), alla confisca del « pescato », degli attrezzi e degli strumenti non consentiti dalla legge per l'esercizio della pesca (articolo 5). Salvo i reati più gravi si è altresì provveduto alla depenalizzazione di alcuni illeciti.

Invitando i colleghi all'esame del testo predisposto dal Comitato ristretto, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Ricordo che in data 14 gennaio 1987 la Commissione affari costituzionali ha confermato il parere favorevole espresso il 13 settembre 1986, con le seguenti condizioni: che all'articolo 1, primo capoverso, si preveda che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato dal ministro della marina mercantile di concerto con il ministro dell'ambiente; che all'articolo 3, primo capoverso, lettera *c*), si preveda che la preventiva autorizzazione sia concessa dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della marina mercantile.

PINO LUCCHESI. A nome del gruppo democratico cristiano, chiedo un rinvio della discussione per meglio definire i rapporti tra i vari ministeri – specificamente tra quello della marina mercantile e quello dell'ambiente – e per chiarire i problemi insorti in merito al collegamento tra la proposta di legge al nostro esame e la regolamentazione vigente relativa ai parchi marini, nonché in riferimento alle modifiche che la Commissione intende apportare alla legge per la difesa del mare.

Desidero inoltre sottolineare, a livello meramente politico, che la stampa ha riportato dichiarazioni non proprio esaltanti nei confronti del gruppo democratico cristiano, ed in particolare nei confronti del capogruppo, formulate dal primo firmatario del provvedimento al nostro esame.

ANTONIO CIANCIO. Desidero chiedere al collega Lucchesi di ritirare la richiesta di rinvio della discussione. Anche il gruppo comunista ha formulato delle valutazioni fortemente critiche nei confronti delle condizioni poste dalla I Commissione affari costituzionali; tuttavia la proposta di legge al nostro esame è, nel complesso, positiva in quanto risolve alcuni nodi ed introduce elementi di razionalizzazione e chiarezza.

Inoltre, riteniamo che sia necessario concludere l'*iter* del provvedimento senza ricorrere ad un ulteriore rinvio, che avrebbe la conseguenza pratica di prolungare la permanenza del provvedimento in Commissione, senza però produrre sostanziali modifiche del testo al quale si è giunti con l'accettazione delle condizioni poste dalla I Commissione. Per queste ragioni il mio gruppo, pur con le critiche espresse, ritiene necessario procedere al più presto all'approvazione definitiva del testo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Condivido la proposta avanzata dal collega Lucchesi, anche perché ritengo che il provvedimento al nostro esame richieda un'ulteriore riflessione. Rinviare l'approvazione del testo alla prossima settimana ci consentirebbe di valutare quali e quante delle osservazioni formulate possano essere incluse nel provvedimento.

PINO LUCCHESI. Desidero ripetere le cose che ho detto inizialmente, in quanto ritengo non siano state correttamente comprese.

Il gruppo democratico cristiano ha contribuito all'elaborazione del testo al nostro esame ed alle modifiche che ad esso sono state apportate, superando una serie di difficoltà anche di carattere politico. Nell'ultima fase dei lavori, però, sono insorti dei problemi, alcuni dei quali connessi ai meccanismi riguardanti la legge sulla difesa del mare, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra Ministero della marina mercantile e Ministero dell'ambiente, anche sotto l'aspetto specifico della tutela dell'ambiente marino e delle creazione delle riserve marine. Questi temi di carattere generale impongono, prima di procedere all'appro-

vazione del testo, un ulteriore approfondimento a livello politico, reso vieppiù urgente dalle dichiarazioni, assolutamente non condivisibili, dell'onorevole Guerrini nei confronti del gruppo democratico cristiano e del suo capogruppo in questa Commissione. La nostra non è una richiesta di aggiornamento alla prossima settimana, ma una richiesta di rinvio, condizionata ad un chiarimento politico, senza il quale viene a cadere il nostro avallo alla proposta di legge al nostro esame.

ANTONIO CIANCIO. Qual è la sostanza del chiarimento politico ?

PINO LUCCHESI. Lo vedremo a livello di forze politiche.

ANTONIO CIANCIO. Questo atteggiamento non è ammissibile.

PINO LUCCHESI. In questa vicenda è stato interrotto il rapporto di correttezza. Dopo il necessario chiarimento, presumibilmente non vi saranno ulteriori difficoltà a procedere all'approvazione del testo.

PRESIDENTE. La posizione espressa dall'onorevole Lucchesi è chiara. Esprime l'auspicio di una possibile convergenza, invito quindi i gruppi ad accogliere la richiesta di rinvio.

GIUSEPPE PERNICE. Signor presidente, il collega Ciancio ha ricordato le motivazioni in base alle quali il gruppo comunista ritiene necessario arrivare alla rapida approvazione del provvedimento. Non dimentichiamo che finora la nostra Commissione ha prodotto ben poco rispetto al lavoro svolto nel corso della precedente legislatura e che la proposta di legge all'ordine del giorno è stata presentata nel luglio 1984.

Le ragioni addotte dall'onorevole Lucchesi a giustificazione della richiesta di rinvio mi preoccupano, anche perché la polemica di tipo giornalistico cui si è fatto riferimento non appartiene alla nostra Commissione. Il gruppo comunista si è sempre coerentemente adoperato per affrontare i problemi relativi alla pesca in maniera unitaria, senza confronti pregiudiziali, tentando di trovare soluzioni anche in presenza di condizioni poste dalla Commissione affari costituzionali che ci trovavano su posizioni nettamente contrarie. Ribadendo ancora una volta che la polemica giornalistica si è manifestata al di fuori della nostra Commissione e quindi non può rappresentare il motivo centrale della richiesta di rinvio dell'approvazione di questa proposta di legge attesa dal settore, invito l'onorevole Lucchesi ed il gruppo democratico cristiano a considerare la nostra posizione e a voler rimettere all'ordine del giorno della prossima settimana il provvedimento per la conclusione del suo *iter*.

PINO LUCCHESI. Insisto nella richiesta di rinvio della discussione.

ANTONIO CIANCIO. Se il rinvio è di una sola settimana, siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino (3640); e delle proposte di legge Bernardi Guido: Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca (2781); Ciancio ed altri: Istituzione di un premio per favorire il riposo

biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura (2820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del anviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino »; e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Bernardi Guido « Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca »; Ciancio ed altri : « Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura ».

Comunico che a seguito della richiesta avanzata dal relatore nella seduta del 15 gennaio 1987, la Commissione affari costituzionali ha riesaminato il parere favorevole già espresso deliberando di trasformare la prima condizione in osservazione e mantenendo, invece, la seguente condizione: « Che l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 3 sia riferita all'intero equipaggio, ossia anche agli ufficiali ».

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ricordo brevemente che, nel parere favorevole espresso in data 19 dicembre 1986, la Commissione affari costituzionali aveva posto la condizione che all'articolo 1, terzo comma, ed all'articolo 4 la disciplina prevista in materia di fermo definitivo e di fermo temporaneo delle navi da pesca fosse adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della marina mercantile. Nel corso della seduta del 15 gennaio chiesi il riesame del parere, limitatamente alla prima condizione, affinché la titolarità del potere regolamentare fosse confermata al ministro della marina mercantile, in ossequio ai princìpi posti dalle direttive comunitarie in materia. La I Commissione, riesaminando tale parere, ha trasformato la prima condizione in osservazione.

Contestualmente a noi si è riunita anche la Commissione bilancio per l'espressione del parere di sua competenza. Ufficiosamente posso anticipare che il parere sarà favorevole, anche se nel senso di trasferire tutto l'onere sull'esercizio 1987. Per questo aspetto ho consultato telefonicamente gli esperti del Ministero e non credo esistano problemi. Quindi, se la Commissione superasse anche le questioni relative alle direttive comunitarie per il fermo temporaneo, sarebbe in grado di approvare definitivamente il provvedimento.

Desidero sottolineare, inoltre, che se alla lettera *b)* dell'articolo 4 non inserissimo un preciso riferimento al regolamento comunitario per quanto attiene l'entità del premio per il fermo temporaneo, saremmo costretti ad una nuova notifica alla comunità.

In conclusione, invito la Commissione ad una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Desidero un chiarimento dal relatore. Non si ritiene sufficiente il riferimento alla normativa comunitaria contenuto nell'articolo 1 del testo ?

GIUSEPPE QUIETI, *Relatore*. Non dimentichiamo che, oltre all'articolo 1, anche l'articolo 4 fa riferimento al regolamento comunitario. Inoltre, questo aspetto fu oggetto di una condizione posta dalla I Commissione. A questo punto, propongo un breve rinvio per consentire l'esame della nuova formulazione del parere espresso dalla I Commissione, non escludendo per altro la possibilità di riprendere l'esame eventualmente nel corso della giornata.

GIUSEPPE PERNICE. Il gruppo comunista concorda sulla proposta formulata dal

relatore. Si potrebbe convocare il Comitato ristretto affinché, con l'ausilio di funzionari del Ministero della marina mercantile, verifichi l'utilità della legge, in quanto dalla formulazione del parere della I Commissione si evince che il valore della legge medesima è ricondotto esclusivamente alla normativa comunitaria.

È opportuna, quindi, una breve sospensione per permettere una valutazione del genere da parte del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del relatore di una breve sospensione della discussione del provvedimento.

(È approvata).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DAMIANO POTÌ

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (2579) e della proposta di legge Bellocchio ed altri: Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato (3812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche degli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare »; e dell'abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri: « Integrazione dell'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, concernente il rilascio di concessioni pluriennali per la gestione di stabilimenti balneari e modifica dell'articolo 39 del codice della navigazione concernente la determinazione del canone di concessione in presenza di opere incamerate dallo Stato ».

Ricordo che il 18 settembre 1986 il presidente della I Commissione ha inviato la seguente lettera:

« La Commissione affari costituzionali, esaminando in sede consultiva, nella seduta odierna, il nuovo testo del disegno di legge n. 2579 " Modifiche agli articoli 16 e 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare ", ha convenuto nella considerazione che le disposizioni recate da tale testo non tengono conto dell'approvazione della legge 8 luglio scorso, n. 349, riguardante " Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale ".

Le osservazioni formulate nel corso del dibattito – che risultano dal resoconto di quella seduta, che le accludo – avrebbero indotto la I Commissione ad esprimere un parere contrario, atteso che per il prospettato mancato coordinamento il testo trasmesso risulta incoerente rispetto ai princìpi dell'ordinamento.

La I Commissione, ritenendo tuttavia opportuno non esprimersi su quel testo, ha deliberato di rimetterlo alla Commissione di merito al fine di consentirne una complessiva revisione che valga a renderlo coerente con le disposizioni della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente.

Tanto le porto a conoscenza ai fini dell'ulteriore attività legislativa della Commissione da lei presieduta ».

Alla luce delle considerazioni espresse dalla I Commissione affari costituzionali, il Comitato ristretto costituito per l'esame del provvedimento ha predisposto il seguente nuovo testo:

ART. 1.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente comma:

« Al servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso

in mare di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 2 concorre la Guardia di finanza. A tal fine, su richiesta dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, la Guardia di finanza comunica l'elenco dei propri mezzi aeronavali da mettere a disposizione dei centri operativi di cui ai precedenti commi, compatibilmente con l'espletamento dei propri compiti istituzionali ».

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a)* del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione e l'acquisto o il noleggio o altre forme di utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporti e di rimorchio ».

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.

ART. 4.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono soppressi.

ART. 5.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente comma:

« Al servizio di cui alla lettera *c)* dell'articolo 2 concorre anche la Guardia di finanza. A tal fine su richiesta dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, la Guardia di finanza comunica l'elenco dei propri mezzi da mettere a disposizione del servizio stesso con l'espletamento dei propri compiti istituzionali ».

ART. 6.

L'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è così sostituito:

« ART. 16. — Nell'ambito del mare territoriale italiano e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di bandiera, di versare in mare, o causarne lo sversamento, idrocarburi, o miscele di idrocarburi, nonché altre sostanze nocive all'ambiente marino, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente. Per le aree, ricadenti negli spazi marini di cui al precedente primo comma, che presentano particolare sensibilità sotto il profilo della loro tutela ambientale, il ministro dell'ambiente di concerto con il ministro della marina mercantile può stabilire norme più restrittive di quelle di cui al precedente primo comma – prevedendo ove necessario anche divieti assoluti di sversamenti – volte a garantire gli equilibri ecologici e a prevenire situazioni di pericolo per la salute ».

ART. 7.

L'articolo 17 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, è così sostituito:

« ART. 17. — Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in

mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo. Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni ».

ART. 8.

L'articolo 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà. Qualora il fatto sia stato commesso dal comandante della nave o con il concorso del proprietario e dell'armatore della nave, le pene di cui al precedente comma sono aumentate nei confronti dei soggetti stessi fino ad un terzo. Per i reati previsti al primo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica l'emissione del mandato di cattura. Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà derminata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata ».

ART. 9.

L'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« ART. 26. — Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale – sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, previo parere delle regioni e dei comuni territorialmente interessati entro 60 giorni dalla richiesta. Ove entro tale termine il parere non venga espresso, esso deve ritenersi favorevole.

Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezioni, accerta:

a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;

b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;

c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area;

d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;

e) gli effetti che previdibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori, enti o centri di ricerca, con particolare riferimento a quelli presenti nel territorio. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pe-

sca marittima, di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 43.

Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da 2 rappresentanti del ministero dell'ambiente, da 3 rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da 3 rappresentanti della pesca designati dalle associazioni cooperativistiche a livello nazionale maggiormente rappresentative, da 3 esperti, nonché da 2 membri del consiglio di amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, designati dal consiglio stesso ».

ART. 10.

All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, terzo comma, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

« *i)* tre rappresentanti della pesca, designati dalle associazioni cooperativistiche a livello nazionale; ».

ART. 11.

All'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo il punto 20), aggiungere i seguenti:

« 21) Santa Maria di Castellabbate

22) L'Asinara

23) Arcipelago della Maddalena - Caprera

24) Isola di Dino

25) Monte Conero ».

ART. 12.

Alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente ulteriore articolo:

« ART. 43-*bis*. — Per l'effettuazione di studi, ricerche e indagini necessari per la redazione del piano di cui all'articolo 1 della presente legge, per la istituzione delle riserve marine di cui all'articolo 26 stessa legge, nonché in generale necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, il ministro della marina mercantile può avvalersi dell'opera di liberi professionisti di istituti universitari ovvero mediante convenzione di enti pubblici o società a partecipazione statale ».

ART. 13.

La tabella XVII (Quadro A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 747, modificato dall'allegato B, è così sostituita:

Quadro A – Dirigenti Amministrativi

C	Dirigente generale	7	Direttore generale	7
D	Dirigente superiore	9	Vicedirettore generale	7
			Consigliere ministeriale aggiunto o ispettore generale	2
E	Primo dirigente	25	Direttore di divisione	25
		41		

ART. 14.

All'articolo 34 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge, nelle more delle procedure di cui al precedente comma, il ministro della marina mercantile è autorizzato ad avvalersi nel limite massimo di 30 unità di personale assunto con contratti a tempo determinato, di durata non superiore al biennio, scelto tra elementi di adeguata preparazione tecnico-professionale per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle delle qualifiche di:

a) tecnico biologo esperto in biologia marina;

b) assistente tecnico perito chimico;

c) agente tecnico meccanografo;

d) agente tecnico specializzato fotografo.

Il compenso per detto personale sarà determinato dal ministro della marina mercantile di concerto con quello del tesoro ».

ART. 15.

1. All'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto attiene la stipula di contratti pluriennali tesi a riconoscere ai concessionari l'ammortamento dei fondi investiti per la creazione degli stabilimenti, le capitanerie di porto e le direzioni marittime sono autorizzate a rilasciare le relative concessioni secondo le procedure di cui al comma precedente ».

ART. 16.

All'articolo 42 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

« Con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro del tesoro, è altresì stabilita la misura dei compensi spettanti, per l'opera svolta, agli esperti partecipanti a commissioni o a comitati costituiti per l'attuazione delle disposizioni della presente legge ».

ART. 17.

L'elenco « A » allegato alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. è abrogato.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, primo capoverso, sostituire le parole: a tempo determinato, di durata non superiore al biennio *con le parole:* di formazione lavoro.

14. 1. IL RELATORE.

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1. GOVERNO.

UGO GRIPPO, *Relatore.* Il nuovo testo presenta alcuni problemi, in merito ai quali vorrei avanzare delle proposte.

Il Governo chiede la soppressione degli articoli 2 e 3: personalmente non sono d'accordo perché ritengo che essi rappresentino una garanzia per gli interventi di prevenzione e controllo dell'inquinamento. Inoltre, qualche collega ha espresso delle perplessità in merito all'articolo 14, dove si stabilisce che il ministro della marina mercantile può avvalersi di 30 unità di personale assunto con contratti a tempo determinato, di durata non superiore al biennio. Vi è il rischio che tali contratti si trasformino in veri e propri rapporti di lavoro. Per questo motivo ritengo che sia opportuno prevedere dei contratti di formazione lavoro.

Infine, l'articolo 16 prevede che con decreto del ministro della marina mercantile, di concerto con il ministro del tesoro, sia stabilita la misura dei compensi spettanti agli esperti partecipanti a commissioni o comitati costituiti per l'at-

tuazione delle disposizioni del provvedimento al nostro esame. A noi sembra che la misura di tali compensi debba essere definita con legge e non possa essere, quindi, determinata dal ministro. Chiedo al sottosegretario di chiarimenti in merito ai punti che ho sottolineato.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Desidero conoscere più dettagliatamente le ragioni in base alle quali la I Commissione affari costituzionali ha chiesto la revisione del teso inviatole.

UGO GRIPPO, *Relatore.* La revisione del testo è stata chiesta perché esso non teneva conto dell'approvazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Questa Commissione deve intervenire contro i continui tentativi di « degradazione » del Ministero della marina mercantile. Dichiariamo di essere gente di mare, ma dal 1972 ad oggi numerosi sono stati i tentativi di sottrarre competenze al Ministero della marina mercantile, e cioè ad un dicastero che secondo il movimento sociale italiano-destra nazionale svolge un ruolo fondamentale.

PRESIDENTE. il Ministero dell'ambiente ha acquisito competenze che ha sottratto, ovviamente, ad altri ministeri. Per questo penso che la richiesta della I Commissione sia legittima.

SILVANO RIDI. Questo discorso può valere per i parchi marini, non certo per la pesca che non ha nulla a che vedere con l'ambiente.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Signor presidente, qualora la I Commissione ponesse condizioni non condivisibili, il Governo chiederebbe la rimessione del provvedimento in assemblea, non essendo concepibile una spoliazione dei poteri appartenenti al dicastero della marina mercantile. In ordine alle perplessità manifestate in sede di Comitato ristretto, e autorevolmente ribadite dal relatore, l'esecutivo ritiene di mantenere l'emendamento soppressaivo degli articoli 2 e 3, al fine di dotare il Ministero della marina mercantile di unità navali per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti.

Sulla proposta modificativa presentata dal relatore tendente a sostituire i contratti a tempo determinato, di durata non superiore al biennio, con contratti di formazione lavoro, il Governo si dichiara favorevole, al fine anche di evitare la costituzione di un ulteriore precariato in aggiunta a quello esistente nella pubblica amministrazione.

Circa l'articolo 16, desidero ricordare l'esistenza di un disegno di legge teso ad aggiornare i compensi ai componenti dei comitati e delle commissioni. In materia di retribuzioni le norme devono essere uniche per evitare « fughe in avanti » – attualmente non inconsuete – da parte di qualsivoglia ministero.

UGO GRIPPO, *Relatore.* Propongo di mantenere nel testo gli articoli 2 e 3, al fine di acquisire il parere della I Commissione anche su di essi. Qualora, infatti, la nostra Commissione approvasse la loro soppressione, non occorrerebbe un ulteriore pronunciamento da parte della Commissione affari costituzionali.

In ordine all'emendamento 16. 1, mi dichiaro favorevole.

PINO LUCCHESI. Signor presidente, ricordo che discutendo del decreto-legge sui porti si prospettò l'esigenza oggettiva – per altro presente all'interno dell'amministrazione della marina mercantile – della riqualificazione e potenziamento del personale, con particolare riferimento alla posizione di primo dirigente.

A tal fine preannuncio la presentazione di un articolo aggiuntivo secondo il quale il ministro della marina mercantile è autorizzato a coprire i posti di primo dirigente, vacanti nel ruolo amministrativo dello stesso Ministero alla data del 1° gennaio 1987 e da assegnare mediante

concorso speciale per esami ai sensi dell'articolo 1, lettera *b)* e dell'articolo 6, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n.301, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei del primo corso-concorso per esami in ordine di tempo che venga espletato.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

Il ministro della marina mercantile è autorizzato a coprire i posti di primo dirigente, vacanti nel ruolo amministrativo dello stesso Ministero alla data del 1° gennaio 1987 e da assegnare mediante concorso speciale per esami ai sensi dell'articolo 1, lettera *b)* e dell'articolo 6, primo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei del primo corso-concorso per esami in ordine di tempo, che venga espletato.

13. 01. LUCCHESI.

UGO GRIPPO, *Relatore*. Ritengo che l'articolo aggiuntivo possa essere accolto anche se si rende necessario un ulteriore approfondimento, tenuto anche conto del parere che verrà espresso dalla I Commissione affari costituzionali.

ANTONINO MURMURA, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Pur concordando con le finalità dell'articolo aggiuntivo Lucchesi 13. 01, ritengo di non poter condividere la previsione del corso-concorso per due ordini di motivi. In primo luogo, essa appare formalmente contraddittoria in riferimento alla lettera *b)* dell'articolo 1 (mi pare che il corso-concorso sia previsto in un'altra lettera dello stesso articolo); in secondo luogo, il corso-concorso comporta un allontanamento dagli uffici per un determinato periodo di tempo di coloro i quali debbono prendervi parte. Quindi, o si inserisce la procedura per esami e per titoli oppure il Governo è costretto ad esprimere parere contrario relativamente alla parte dell'articolo aggiuntivo che prevede l'istituzione del corso-concorso.

Desidero ricordare che l'articolo 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, prevede, in presenza di una disapplicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 747 del 1972, l'accesso alla prima dirigenza dell'amministrazione dello Stato, mediante quattro sistemi: il 50 per cento dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo; il 30 per cento mediante concorso speciale per titoli ed esami; il 10 per cento attraverso il corso-concorso di formazione dirigenziale; ed il restante 10 per cento dei posti mediante concorsi pubblici per titoli ed esami. Il Ministero della marina mercantile, per la copertura di 10 posti vacanti, ha bandito tanti concorsi quante sono le direzioni generali, con una notevole perdita di tempo, anche senza considerare che alcuni dei primi concorsi sono andati deserti. In considerazione di ciò, si è pensato, anche su richiesta delle organizzazioni sindacali, di bandire un unico concorso per soddisfare tutte le richieste. Premesso ciò, sono favorevole all'articolo aggiuntivo 13. 01, purché per la copertura dei posti vacanti, siano esclusi il sistema del corso concorso ed il metodo comparativo. Ricordo comunque che, in sede di Comitato ristretto, alcuni colleghi avevano manifestato l'intendimento di valutare meglio il problema della copertura dei posti vacanti nel ruolo amministrativo.

La questione è delicata e, nonostante sia stata già risolta per numerose istituzioni (motorizzazione civile, Ragioneria generale dello Stato, ministeri delle finanze, della pubblica istruzione e degli interni), mediante la previsione di concorsi speciali, forse una breve riflessione sarebbe opportuna.

ANTONIO CIANCIO. Il gruppo comunista, pur accettando di inserire nel testo l'articolo aggiuntivo Lucchesi 13. 01, si riserva la valutazione dopo l'espressione del parere da parte della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Propongo di trasmettere alla I Commissione affari costituzionali, per il necessario parere, il nuovo testo del disegno di legge e gli emendamenti presentati dal relatore, dal Governo e dall'onorevole Lucchesi.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO